

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari in materia di sanità e politica sociale

(1999/C 110/08)

COM(1999) 97 def. — 1999/0064(CNS)

(Presentata dalla Commissione l'8 marzo 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 129 e 235 con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, è stato concluso mediante decisione del Consiglio e della Commissione del 4 dicembre 1995;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, in particolare in materia di sanità e politica sociale e che, ai sensi dell'articolo 2, il consiglio di associazione decide le modalità e le condizioni della partecipazione della Repubblica ceca alle attività di cui all'articolo 1;

considerando che la decisione 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, la

decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, la decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000) ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, la decisione 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000) ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e la decisione del Consiglio 95/593/CE, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, dispongono che detti programmi sono aperti alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale conformemente alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari,

DECIDE:

La posizione che la Comunità deve assumere in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro, in merito alla partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari nei settori della sanità e della politica sociale è contenuta nell'allegato progetto di decisione del consiglio di associazione.

⁽¹⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 335 del 30.12.1995, pag. 37.

Progetto di decisione del consiglio di associazione CE-Repubblica ceca recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari nei settori della sanità e della politica sociale

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro ⁽¹⁾,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, relativo alla partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari ⁽²⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo, la Repubblica ceca può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, in particolare in materia di sanità e politica sociale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 di detto protocollo aggiuntivo, il consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Repubblica ceca alle attività di cui all'articolo 1 del protocollo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

La Repubblica ceca partecipa ai programmi della Comunità europea per la promozione della salute, la lotta contro il cancro, la prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, la prevenzione della tossicodipendenza e le pari opportunità per le donne e gli uomini secondo le modalità e le condizioni definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2000.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 317 del 30.12.1995, pag. 45.

ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA AI PROGRAMMI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, LA LOTTA CONTRO IL CANCRO, LA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI, LA PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA E LE PARI OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E GLI UOMINI

1. La Repubblica ceca partecipa a tutte le attività dei programmi di promozione della salute, di lotta contro il cancro, di prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili, di prevenzione della tossicodipendenza e di pari opportunità per le donne e gli uomini (in appresso denominati «in programmi») conformemente, salvo disposizioni contrarie della presente decisione, agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui alla decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, per l'adozione di un programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, alla decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, alla decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili nel contesto dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, alla decisione 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e alla decisione del Consiglio 95/593/CE, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1.
2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati della Repubblica ceca aventi diritto saranno, nei limiti del possibile, conformi a quelle generalmente utilizzate negli Stati membri della Comunità.
3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti e le azioni transnazionali proposti dalla Repubblica ceca dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Questo numero minimo sarà deciso nel quadro dell'attuazione dei programmi, tenendo conto della natura delle varie attività, del numero dei partner in un dato progetto e del numero di paesi partecipanti ai programmi.
4. La Repubblica ceca verserà ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione ai programmi (cfr. allegato II). Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a modificare detto contributo.
5. Gli Stati membri della Comunità e la Repubblica ceca si adopereranno per favorire, nel quadro delle disposizioni vigenti, la libera circolazione e il libero soggiorno di tutte le persone che possono beneficiare dei programmi e che viaggiano tra la Repubblica ceca e gli Stati membri della Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.
6. Ferme restando le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea riguardo al controllo e alla valutazione dei programmi relativi alle decisioni in materia di promozione della salute, lotta contro il cancro, prevenzione dell'AIDS e delle altre malattie trasmissibili, prevenzione della tossicodipendenza e pari opportunità per le donne e gli uomini (rispettivamente articoli 7, 7, 7, 7 e 11), la partecipazione della Repubblica ceca ai programmi sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte della Repubblica ceca e della Commissione delle Comunità europee. La Repubblica ceca sottoporrà alla Commissione le necessarie relazioni e prenderà parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto.
7. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 5 della decisione sulla promozione della salute, all'articolo 5 della decisione sulla lotta contro il cancro, all'articolo 5 della decisione sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, all'articolo 5 della decisione sulla prevenzione della tossicodipendenza e all'articolo 9 della decisione sulle pari opportunità per le donne e gli uomini, la Repubblica ceca sarà invitata a partecipare a tutte le riunioni di coordinamento concernenti le diverse questioni relative all'attuazione della presente decisione che precederanno le riunioni periodiche dei comitati di programma. La Commissione informerà la Repubblica ceca sui risultati di dette riunioni periodiche.
8. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi ai programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA CECA ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, ALLA LOTTA CONTRO IL CANCRO, ALLA PREVENZIONE DELL'AIDS E DI ALTRE MALATTIE TRASMISSIBILI, ALLA PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA E ALLE PARI OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E GLI UOMINI

1. Il contributo finanziario della Repubblica ceca riguarderà:
 - il sostegno finanziario dei programmi ai partecipanti cechi,
 - i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione dei programmi da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari che i beneficiari cechi riceveranno dai programmi non sarà superiore ai contributi versati dalla Repubblica ceca, al netto dei costi amministrativi supplementari.

Qualora i contributi versati dalla Repubblica ceca al bilancio delle Comunità europee, al netto dei costi amministrativi supplementari, fossero superiori all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari che i beneficiari cechi avranno ricevuto nel quadro dei programmi, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e l'importo corrispondente sarà scomputato dal contributo dell'anno successivo. Nel caso in cui tale differenza dovesse sussistere al termine dei programmi, l'importo corrispondente verrà rimborsato dalla Repubblica ceca.

3. Promozione della salute

Il contributo annuo della Repubblica ceca sarà di 164 031 EUR a partire dal 1999. Di questo importo 10 731 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

4. Lotta contro il cancro

Il contributo annuo della Repubblica ceca sarà di 284 320 EUR a partire dal 1999. Di questo importo 18 600 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

5. Prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili

Il contributo annuo della Repubblica ceca sarà di 218 708 EUR a partire dal 1999. Di questo importo 14 308 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

6. Prevenzione della tossicodipendenza

Il contributo annuo della Repubblica ceca sarà di 109 354 EUR a partire dal 1999. Di questo importo 7 154 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

7. Pari opportunità per le donne e gli uomini

Il contributo annuo della Repubblica ceca sarà di 163 870 EUR a partire dal 1999. Di questo importo 10 720 EUR serviranno a coprire i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Repubblica ceca.

8. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità si applicherà, in particolare, per la gestione del contributo della Repubblica ceca.

All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Repubblica ceca una richiesta di fondi corrispondente al suo contributo ai costi previsto dalla presente decisione.

Questo contributo sarà espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

La Repubblica ceca pagherà il proprio contributo ai costi annuali previsto dalla presente decisione secondo quanto previsto dalla richiesta di fondi ed entro tre mesi dalla data di invio della stessa. L'eventuale ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Repubblica ceca, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato nel mese della scadenza dal fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

9. La Repubblica ceca pagherà i costi supplementari di natura amministrativa, di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, attingendo dal proprio bilancio nazionale.

10. La Repubblica ceca pagherà il 50 % dei rimanenti costi di partecipazione al programma attingendo dal proprio bilancio nazionale.

Fatte salve le consuete procedure di programmazione Phare, il restante 50 % sarà coperto dall'assegnazione annuale Phare per la Repubblica ceca.